

CAMERA DEI DEPUTATI

I e XI Commissioni riunite

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

**PROPOSTE EMENDATIVE 7.06, 12.044,
14.55, 17.03, 20.6 E 21.014 DEI RELATORI
E 12.185, 17.02 E 21.3 DEL GOVERNO**

BOZZA NON CORRETTA

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis.

(Disposizioni in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).

1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con decreto di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini della rilevazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 29 maggio del 2017, n. 95.

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:

«i-ter) aspettativa sindacale non retribuita»;

b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Salvo non sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata negli effetti a quella dell'aspettativa».

7.06. I Relatori.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

Art. 12.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio»;

b) al terzo comma, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

c) al quarto comma, le parole: «per gli affari giuridici, il contenzioso diplomatico e i trattati,» sono sostituite dalle seguenti: «competente per gli affari giuridici e quelle»;

d) al quinto comma, le parole «sono conferite ad un ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari».

12. 185. Governo.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ("Agenzia") per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio unionale e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di euro 1.000.000 per l'anno 2025, di euro 4.000.000 per l'anno 2026 e di euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3.Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all' Agenzia, il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e direttore deve possedere il nulla osta di sicurezza ("NOS") di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z),del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n.124.

4.Oltre a quanto previsto dal comma 3 e per le medesime finalità, per il personale ivi indicato che abbia tenuto comportamenti che, in relazione alle competenze dell'Agenzia in materia di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, determinino il venir meno del rapporto fiduciario, è disposta la cessazione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Tale cessazione comporta la ricollocazione, anche in sovrannumero, del personale interessato, con salvaguardia della posizione giuridica maturata, presso la pubblica amministrazione o l'ente pubblico di originaria appartenenza, ovvero presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora esso non provenga da altra pubblica amministrazione o da altro ente pubblico o la sua ricollocazione, presso questi ultimi, non risulti possibile per altra causa. Tale cessazione può essere disposta anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare. La ricollocazione di cui al periodo precedente è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione. Con il provvedimento di ricollocazione è disposto un assegno riassorbibile *ad personam* in caso di differenziali retributivi tra il trattamento economico complessivo in godimento presso l'Agenzia e quello previsto presso l'amministrazione di destinazione. Tale differenziale grava sulle risorse destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.109. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per la ricollocazione del personale dell'Agenzia

di cui al comma 1, nei casi di mancato conseguimento, rinnovo o revoca del NOS.

5.Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, in materia di destituzione per motivi disciplinari, recate dal regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.109.

12. 044. I Relatori.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

Art. 14.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 con le seguenti: 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.

Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri di cui al presente comma si provvede quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 65.000.000 per

ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

14.55. I Relatori.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

Art. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Articolo 17-bis

(Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali)

1. Allo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione

di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche in relazione all'esercizio della delega di cui all'articolo 19 della legge 4 marzo 2024, n. 21, e delle eventuali ulteriori deleghe in materia, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia, di seguito denominata "Cabina di regia". La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Guardia di finanza. Alla Cabina di regia partecipa il direttore generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Coerentemente con le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese, provvedendo, in particolare:

a) all'effettuazione di studi ed analisi dell'ecosistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;

b) a promuovere il coordinamento e il confronto tra i diversi enti pubblici nazionali, le autorità di vigilanza finanziaria

e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

c) a promuovere l'elaborazione di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali, e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche dello stato di avanzamento.

3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché tra il personale della Guardia di Finanza. Nell'ambito del contingente di cui al primo periodo può essere ricompreso, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia e delle finanze, anche il personale proveniente da società a partecipazione pubblica nonché il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione

di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 472.551 per l'anno 2025 e di euro 945.100 annui a decorrere dal 2026.

4. Al fine di supportare l'attività della Cabina di regia, presso la struttura tecnica di cui al comma 3 è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere istituito un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il Consiglio è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività della Cabina di regia, ivi incluso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3.

5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché ai fini della stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è

autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per i compensi del contingente di esperti, nonché dei membri del Consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Fermo quanto previsto dal secondo periodo, ai soggetti ivi indicati non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.772.551 per l'anno 2025 e a euro 2.245.100 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

17.02. Governo.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia)

1. Al fine di garantire nel tempo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di riduzione della durata dei processi civili e penali, di dare attuazione al Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nonché per garantire il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzare l'esperienza dell'ufficio per il processo tramite la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi»;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che saranno utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia, organizzazione giudiziaria, è conseguentemente aumentata di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti»;

c) al secondo periodo dopo le parole «al primo» sono inserite le seguenti: «e al

quarto» e dopo le parole «dall'anno 2027» sono inserite le seguenti: «, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi».

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese le procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 868, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2026.

17.03. I Relatori.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

Art. 20.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione è istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), quale punto di contatto nazionale di cui al Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. La Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero ed è retta da un dirigente di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello non generale, di n. 12 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui n. 8 unità da inquadrare nell'area dei funzionari di n. 4 unità nell'area degli assistenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del Regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei

PUMS, nonché per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS.

2-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale non dirigenziale di cui al comma *2-bis*, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-quater. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di due posizioni di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei Provveditorati alle opere pubbliche.

2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma *2-quater*, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori due unità dirigenziali non generali. Conseguentemente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire due incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.

2-sexies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recepisce le disposizioni di cui ai commi *2-bis*, *2-quater* e *2-quinquies* nei propri regolamenti di organizzazione. Le

corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 dicembre 2025 con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

2-septies. Agli oneri derivanti dai commi *2-bis*, *2-quater* e *2-quinquies*, pari a euro 814.334,75 per l'anno 2025 e a euro 1.628.669,52 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-octies. In considerazione dell'urgenza di attuare i nuovi compiti derivanti dalle Decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 7 maggio 2024, di modifica della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia entro il residuo periodo disponibile per realizzare le misure del PNRR, all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite facoltà assunzionali straordinarie per un totale di due dirigenti non generali a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contingenti di esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono incrementati rispettivamente di due ulteriori unità fino al 31 dicembre 2026.

2-novies. L'Unità di Missione PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unità di personale dirigenziale e di esperti di cui al comma 2-septies.

2-decies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 226, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono disciplinate le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle informazioni contenute nella banca dati affidata in concessione alla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, al fine di assicurare, nel rispetto dell'articolo 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) l'accesso, previo accreditamento, alle informazioni contenute nella predetta banca dati e pubblicate, mediante interoperabilità, sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005;

b) l'accesso a servizi ed elaborazioni dati non disponibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa stipula, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

20. 6. I Relatori.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

Art. 21.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a procedere, a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile disponibili a legislazione vigente, alla stabilizzazione nel proprio ruolo speciale tecnico-amministrativo di cui alla tabella "B" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A-F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, dei dipendenti assunti a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che hanno svolto la propria attività per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

21. 3. Governo.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis

(Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche)

1. Per la realizzazione degli interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione da parte di utenti nelle comunità terapeutiche convenzionate, nell'anno 2025 è autorizzata in favore del Ministero della salute la spesa di euro 23.276.969,29.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della Salute tra le regioni, anche a Statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard ultime disponibili, con vincolo di destinazione di utilizzo per l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome al Ministero della salute.

3. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.

21. 014. I Relatori.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		